

(N. 359)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**  
(VANONI)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**  
(DE GASPERI)

col **Ministro dell'Interno**  
(SCELBA)

col **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**  
(PELLA)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
(SEGNI)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**  
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

col **Ministro del Commercio con l'estero**  
(BERTONE)

e col **Ministro dei Trasporti**  
(CORBELLINI)

**NELLA SEDUTA DELL' 8 APRILE 1949**

Concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale  
per determinate merci e contingenti

ONOREVOLI SENATORI. — Sono state fatte premure perchè, in attesa che siano concordate con la Regione della Valle d'Aosta le modalità di attuazione del regime di zona franca previsto dall'articolo 14 della legge costituzionale n. 4, del 26 febbraio 1948, sia concessa la esenzione dal dazio, dal diritto di licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovraimposte di confine, per alcuni generi, di più largo consumo, nei limiti di contingenti annui prestabiliti.

Esaminata la questione dalle Amministra-

zioni interessate, si è ritenuto conveniente di andare incontro ai desiderata della Valle.

È stato perciò predisposto l'accluso disegno di legge, nel quale sono indicati i prodotti ammessi a fruire dell'indicato beneficio fiscale, con determinazione della loro quantità annua in relazione alle particolari condizioni ambientali della Valle.

Rimane ferma, per l'importazione dall'estero dei prodotti di cui si tratta, la osservanza delle disposizioni in materia di divieti economici e valutari.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta, dall'articolo 14, della legge costituzionale n. 4, del 26 febbraio 1948, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dal dazio, dal diritto di licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovraimposte di confine, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi indicati:

zucchero . . . . .	q.li	24.000
caffè . . . . .	»	2.500
surrogati di caffè . . . . .	»	500
cacao in polvere . . . . .	»	2.200
the . . . . .	»	50
oli di semi . . . . .	»	6.000
spiriti, liquori ed acquaviti compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle, dalla distillazione, per usi familiari, in piccoli alambicchi . . . . .	HL.	1.000
alcole denaturato . . . . .	»	2.000
birra . . . . .	»	9.000
benzina . . . . .	q.li	15.000
gasolio . . . . .	»	15.000
petrolio . . . . .	»	3.000
oli lubrificanti . . . . .	»	1.000
libri di testo scolastici, in altre lingue od in lingua mista approvati dal Provveditorato agli studi . . . . .	L.	5 mil.

## Art. 2.

La esenzione prevista dal precedente articolo 1 è estesa alla imposta generale sulla entrata limitatamente al primo atto econo-

mico che dà luogo alla esenzione stessa, fermo restando il pagamento del tributo per i successivi passaggi.

## Art. 3.

È inoltre consetito l'esonero dal pagamento della imposta erariale di consumo e dal relativo diritto di licenza per l'energia elettrica prodotta nel territorio della Valle d'Aosta, per uso proprio con generatrici di potenzialità non superiore a chilowatt 5, non collegate ad altri impianti di produzione o di distribuzione.

Resta fermo peraltro l'obbligo della denuncia delle predette officine elettriche generatrici, nonchè per gli alambicchi per uso familiare, la osservanza delle disposizioni generali di denuncia, dichiarazione di lavoro e conseguente vigilanza, stabilite dalle leggi e dal regolamento dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti.

## Art. 4.

Le esenzioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno concesse su richiesta del Consiglio della Valle, il quale amministra e gestisce i contingenti avvalendosi degli organi competenti previsti dalla vigente legislazione.

Saranno osservate le norme in vigore per la concessione di sgravi in materia di diritti di confine e di imposte interne di fabbricazione.

Rimane ferma, per la eventuale importazione dall'estero dei prodotti specificati all'articolo 1, l'osservanza delle disposizioni in materia di divieti economici e valutari.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.